QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Aggiornamento normativo del 13/04/2022

Nota MiPAAF nr. 169145 del 13/04/2022 – Deroga temporanea ai criteri nazionale delle rotazioni colturali definite dall'articolo 2, commi da 1 a 7 del Decreto Ministeriale nr. 6793 del 18/07/2018 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354".

Vista l'attuale crisi politico-economica dell'Ucraina, che sta causando una carenza di specie agricole importate dal suddetto Paese, il 13 aprile 2022 il Direttore Generale del PQAI I, Dr. Oreste Gerini, ha firmato la Nota n. 169145, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali deroga temporaneamente alle disposizioni impartite dall'Art. 2, commi da 1 a 7 del DM 6793/2018 riguardanti i criteri nazionali delle rotazioni colturali, come di seguito specificato:

ROTAZIONI

Di seguito si riporta il testo dell'Art. 2 del DM 6793/2018, così come modificato dal DM 3757/2020:

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere *b)* e *g)* del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

3) In deroga a quanto riportato al comma 2:

a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;

b. il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;

c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;

d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

…….*omissis*…….

In deroga a quanto disposto dal DM 6793/2018, con la Nota MiPAAF n. 169145 del 13/04/2022, per l'attuale annata agraria "*sono da considerarsi conformi quelle rotazioni colturali che prevedono la semina di **mais** e **girasole** senza che siano rispettati i due cicli di colture principali di specie differenti, fatto salvo il pieno rispetto della normativa unionale in materia di agricoltura biologica*".

La Nota MiPAAF n. 169145 del 13/04/2022 concede al mais e al girasole, colture primaverili estive, la stessa deroga prevista dall'Art. 2, comma 3, lettera a) del DM 6793/2018 per i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto.

La deroga dovrà essere applicata nel rispetto dei requisiti normativi per le rotazioni colturali. Pertanto, applicando la deroga, nelle annate agrarie successive all'attuale il mais ed il girasole dovranno essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

Gli organismi di controllo hanno l'obbligo di valutare la conformità alla normativa unionale della rotazione colturale adottata dall'azienda agricola biologica alla luce del piano di gestione agronomica e della fertilità adottato dalle aziende agricole biologiche, come di seguito riportata:

1) *Gestione e fertilizzazione dei suoli*

   La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:

   a) mediante l'uso della **rotazione pluriennale delle colture**, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;

   b) nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e

   c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

2) *Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti*

   La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

   a) i nemici naturali;

   b) la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo;

   c) la **rotazione delle colture**;

d) le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici; e

e) i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).